

Ricorso della Campina Mulkunie B.V. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 dicembre 2000**(Causa T-389/00)**

(2001/C 95/29)

(Lingua processuale: l'olandese)

Il 27 dicembre 2000, la Campina Melkunie B.V., con sede in Rosmalen (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv. Y. Van Gerven, F.P. Louis e R. Van der Vlies, dello studio Stibbe Simont Monahan Duhot di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. C. Medernach dello studio Arendt & Medernach, rue Mathias Hardt 8-10, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 18 ottobre 2000 con cui è stato rifiutato l'accesso alla corrispondenza tra la Commissione e le autorità belghe, proveniente dalla Commissione, e ai documenti scambiati e ai verbali delle riunioni con le autorità belghe od ogni altra parte rilevante in relazione alla crisi relativa alla diossina nel periodo 3 giugno-9 luglio 1999;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

- Violazione della decisione 94/90 e dell'art. 253 CE

Dalla motivazione della decisione impugnata non risulta che la Commissione abbia esaminato separatamente ciascuno dei documenti richiesti e si sia accertata che essi fossero in relazione con le sue attività ispettive e di indagine o eventualmente con il suo procedimento per inadempimento ovvero con l'emanazione delle sue decisioni 4 giugno 1999, 1999/368, e 9 luglio 1999, 1999/449.

In contrasto con l'art. 253 CE, la Commissione ha omesso di precisare, specificamente per ciascun documento, perché il rifiuto di messa a disposizione sia necessario per la tutela del pubblico interesse.

- Violazione della decisione 94/90 e del principio di proporzionalità in quanto la Commissione non ha consentito alcun accesso ai documenti.

Ricorso della Vereniging Nederlandse Cementindustrie (VNC) contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 4 gennaio 2001**(Causa T-2/01)**

(2001/C 95/30)

(Lingua processuale: l'olandese)

Il 4 gennaio 2001 la Vereniging Nederlandse Cementindustrie (VNC), con sede in 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv. B. W. Biesheuvel, T. M. Snoep e R. Wesseling, del foro dell'Aia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Loesch, 11, rue Goethe, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 23 novembre 2000, mediante la quale la detta istituzione ha rifiutato di versare alla VNC gli interessi sull'ammenda ingiustamente irrogata;
- condannare la Commissione a versare alla VNC interessi con aliquota pari all'8,75%, o comunque secondo l'aliquota che esso giudicherà adeguata, su un importo di 100 000 euro per il periodo 3 maggio 1995-23 novembre 2000, nonché con aliquota pari al 6,32 % sul medesimo importo nel periodo compreso dal 23 novembre 2000 fino al giorno dell'effettivo versamento degli interessi da parte della Commissione in favore della VNC;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con sentenza 15 marzo 2000 il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione 94/815/CE, laddove essa irrogava l'ammenda alla ricorrente. In data 23 novembre 2000 la Commissione restituiva l'ammenda versata dalla ricorrente mediante accredito su un conto bancario della medesima, senza tuttavia aggiungervi gli interessi dalla ricorrente stessa richiesti.

La ricorrente motiva la sua domanda d'annullamento nel seguente modo.

Violazione dell'art. 233 CE: non restituendo alla ricorrente gli interessi sull'ammenda, la Commissione ha omesso di adottare i provvedimenti necessari all'esecuzione della sentenza.

Violazione di principi generali in materia di buon andamento dell'amministrazione: dal momento che la Commissione fa distinzione fra imprese che versano l'ammenda e imprese che, in luogo di ciò, costituiscono una garanzia bancaria, essa agisce in violazione di principi generali in materia di buon andamento dell'amministrazione, in particolare del principio di uguaglianza, del principio di sollecitudine e del principio di proporzionalità.

Violazione del diritto a un'efficace tutela giuridica: se un'impresa alla quale la Commissione abbia irrogato illegittimamente un'ammenda non può far valere alcun diritto sugli interessi dovuti, allora di fatto la detta impresa non è in condizioni di difendersi pienamente avverso decisioni che la Commissione adotti ingiustamente a suo carico.

Ingiustificato arricchimento.

Poiché non esiste alcuna aliquota di interessi generalmente applicabile, per il calcolo degli interessi la ricorrente si basa sull'aliquota che la Commissione applicherebbe nell'ipotesi di determinazione dell'importo che dovrebbe essere versato da un'impresa, la quale ritardi il pagamento di un'ammenda legittima.

Ricorso della Eerste Nederlandse Cement Industrie (ENCI) NV contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 4 gennaio 2001

(Causa T-3/01)

(2001/C 95/31)

(Lingua processuale: l'olandese)

Il 4 gennaio 2001 la Eerste Nederlandse Cement Industrie (ENCI) NV, con sede sociale in 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv. ti M. B. W. Biesheuvel en R. Wesseling, del foro dell'Aia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ufficio dell'avv. M. Loesch, Rue Goethe 11, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare nulla la decisione della Commissione 23 novembre 2000 con cui questa rifiuta di rimborsare all'ENCI gli interessi sull'ammenda illegittimamente irrogata;
- statuire che la Commissione deve versare all'ENCI l'interesse al tasso dell'8,75 %, ovvero un interesse adeguato, sulla somma di 7 316 000 euro per il periodo che intercorre tra il 3 maggio 1995 il 23 novembre 2000, nonché al tasso del 6,32 % per il periodo che decorre dal 23 novembre 2000 al giorno in cui la Commissione rimborsi l'ENCI;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti corrispondono a quelli della causa T-2/01.

Ricorso dell'Istituto Nazionale Istruzione Professionale Agricola — I.N.I.P.A. e altri contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 4 gennaio 2001

(Causa T-5/01)

(2001/C 95/32)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 4 gennaio 2001, l'Istituto Nazionale Istruzione Professionale Agricola - I.N.I.P.A. e altri rappresentati dagli avvocati Giovanni Pesce e Filippo Brunetti, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- accogliere il ricorso, con vittoria di spese ed onorari di causa

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la lettera-provvedimento, in data 27 ottobre 2000 (D13118), a firma del Direttore Generale della Commissione Europea, D. G. salute e tutela dei consumatori, con la quale il raggruppamento temporaneo di imprese ricorrenti veniva informato della esclusione dalla gara di appalto relativa all'organizzazione della campagna di informazione sulla sicurezza alimentare degli Stati membri per il 2000 e il 2001.

L'esclusione oggetto della causa è basata sulla mancanza di giustificazione:

- di almeno tre anni di esperienza in materia di cooperazione con una organizzazione di consumatori,
- della capacità di coinvolgere le organizzazioni di consumatori nella campagna.

A sostegno delle sue pretese, il raggruppamento ricorrente fa valere: